

REGOLAMENTO (CE) N. 2921/95 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1995****recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1527/95 permette agli Stati membri di concedere agli agricoltori delle compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di talune monete nazionali; che lo stesso regolamento stabilisce altresì alcune condizioni in merito alla concessione dell'aiuto compensativo, fissa i massimali dei pagamenti degli Stati membri, la loro evoluzione nel tempo e ne prevede il finanziamento, totale o parziale, a carico del bilancio comunitario;

considerando che per tener conto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità e per una sana gestione è necessario stabilire, in particolare, alcune norme procedurali che gli Stati membri che intendano concedere pagamenti compensativi sono tenuti a seguire;

considerando che, per conseguire la finalità compensativa perseguita, è necessario che gli Stati membri concedano gli aiuti entro determinati termini, in linea generale direttamente ai beneficiari, principalmente agricoltori, ad un tasso non superiore alla perdita di reddito stimata e senza condizioni quanto al loro impiego; che, tuttavia, per evitare gli oneri connessi al pagamento di piccole somme ai beneficiari, si può adottare una procedura semplificata qualora il livello medio dell'aiuto sia inferiore a un dato limite;

considerando che nel corso del periodo in cui può essere concesso l'aiuto compensativo può verificarsi un aumento del tasso di conversione agricolo della moneta nazionale dello Stato membro interessato; che in tal caso sarebbe necessario valutare l'opportunità di effettuare i versamenti annuali dell'aiuto non ancora pagati;

considerando che è necessario stabilire il fatto generatore per il tasso di conversione agricolo da utilizzare per convertire in moneta nazionale gli importi fissati in ecu all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1527/95;

considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione dell'aiuto compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 1527/95, fatti salvi la metodologia e i criteri da utilizzare per esaminare, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, l'incidenza, sul reddito agricolo, delle riduzioni dei tassi di conversione agricoli.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4:

- a) gli Stati membri possono concedere aiuti esclusivamente con versamenti annuali ai beneficiari, senza condizioni relative all'impiego dell'aiuto e
- b) gli aiuti possono essere concessi esclusivamente ad aziende agricole, da designarsi dagli Stati membri interessati in base a criteri obiettivi.

2. Gli importi fissati in ecu all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1527/95 sono convertiti in moneta nazionale con il tasso di conversione agricolo in vigore immediatamente prima della prima riduzione del tasso a cui tale regolamento si applica.

Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario deve essere vincolato alla dimensione dell'azienda con riferimento ad un periodo precedente il 1° luglio 1995.

2. Per valutare la dimensione dell'azienda, occorre tener conto esclusivamente della produzione colpita in misura significativa della riduzione del tasso di conversione agricolo.

L'aiuto globale da concedere viene ripartito, a livello macroeconomico, in proporzione alla perdita subita da tutti i settori colpiti in misura significativa dalla suddetta riduzione.

3. Gli Stati membri possono stabilire dimensioni minime delle aziende esclusivamente nella misura necessaria ad agevolare la gestione dell'aiuto.

4. Gli aiuti devono comunque essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(¹) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.